

HT SRL
VIA MOSCOVA 13
20121 MILANO

Egr. Sig.
MOLTENI DANIELE
VIA GUANELLA DON LUIGI 2
23847 MOLTENO (LC)

Milano, 18/04/2014

OGGETTO : Conferma in servizio

Abbiamo il piacere di comunicarLe con la presente che il contratto a tempo determinato iniziato in data 22/04/2013 verrà trasformato a tempo indeterminato.

Pertanto, Le confermiamo la Sua assunzione in servizio alle seguenti condizioni:

Articolo 1 – TRASFORMAZIONE

1.1 Il Suo contratto verrà trasformato a far data dal 22/04/2014.

1.2 Il rapporto di lavoro sarà regolato dalle norme del diritto italiano, da quelle del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del settore Terziario Confcommercio, dagli accordi aziendali di secondo livello, se esistenti, e dalle disposizioni indicate nella presente lettera.

1.3 Il rapporto di lavoro è da considerarsi a tempo indeterminato. Ciascuna parte potrà, pertanto, recedere dal contratto dando il preavviso ai sensi dell'articolo 2118 del Codice civile, nei termini e secondo le modalità previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro a Lei applicato. Il recesso del datore di lavoro, tuttavia, dovrà essere sorretto da giusta causa o da giustificato motivo ai sensi della legge 604/66 e dell'art. 18 della legge 300/70.

Articolo 2 – QUALIFICA – LIVELLO - MANSIONI

2.1 Lei risulta assunto con la qualifica di Impiegato di 2° Livello.

2.2 Le mansioni a cui sarà adibito, nel corso del rapporto di lavoro, saranno le seguenti: Software Engineer.

Il datore di lavoro si riserva la facoltà di modificare le mansioni a Lei attribuite nei limiti consentiti dall'articolo 13 della legge 300/70 e dalla disciplina contrattuale in materia.

Articolo 3 – DURATA DEL LAVORO

3.1 L'orario di lavoro normale sarà di 40 ore settimanali, così suddivise:

Lun: 8	Ven: 8
Mar: 8	Sab: 0
Mer: 8	Dom: 0
Gio: 8	

Articolo 4 – LUOGO DI LAVORO

4.1 Lei svolgerà le Sue mansioni presso la sede di Milano, Via Moscova 13.

4.2 Il datore di lavoro si riserva, per comprovate esigenze tecniche, organizzative e produttive, la facoltà di trasferirla o distaccarla presso altra sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto

autonomo. L'eventuale trasferimento o distacco, accompagnato dalla sua motivata giustificazione, Le sarà comunicato con un preavviso congruo. Verificata la sussistenza delle ragioni indicate, Lei si impegna fin d'ora ad accettare il trasferimento o il distacco.

Articolo 5 – DILIGENZA - ESCLUSIVA – RISERVATEZZA E FEDELTA' - PROPRIETA' INTELLETTUALE

5.1 Lei si impegna a prestare la Sua attività lavorativa con particolare regolarità, diligenza e correttezza professionale, nel rispetto delle direttive impartite dai superiori, delle prescrizioni generali contenute nel regolamento aziendale, nelle circolari e disposizioni di servizio, in vista degli obiettivi produttivi e di sviluppo dell'azienda.

5.2 Sottoscrivendo la presente lettera Lei si obbliga a non esercitare alcuna attività in aggiunta a quella prevista dal presente contratto in settori di attività in concorrenza con le attività di HT Srl e a non trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con lo scrivente datore di lavoro.

5.3 Assume, inoltre, l'impegno a non divulgare, comunicare, utilizzare direttamente o indirettamente informazioni di qualsiasi tipo di cui verrà a conoscenza nell'esercizio delle Sue mansioni né divulgare notizie attinenti l'organizzazione e i metodi di produzione o farne un uso tale da recare pregiudizio al datore di lavoro. Questo impegno resterà valido durante l'attuazione del presente contratto e dopo la sua risoluzione senza limiti di durata.

5.4 Lei riconosce, ad ogni effetto di legge, che ogni invenzione, creazione intellettuale, trovato o tecnologia realizzata, interamente ovvero parzialmente, , nell'ambito dello sviluppo del prodotto RCS ("Remote Control System" o comunque denominato, dove per RCS si intende il sistema, sviluppato e commercializzato da HT, per infettare, intercettare e controllare target computer e telefoni cellulari/smartphone, nonché tutte le sue componenti accessorie e servizi correlati, quali, a titolo esemplificativo le metodologie e tecniche di infezione, i metodi e i dispositivi per la manipolazione del traffico di rete, ecc) così come ogni eventuale sviluppo futuro (Proprietà industriale e/o intellettuale), rientra nell'ambito del rapporto di lavoro con HT S.r.l. e dunque è e sarà di piena ed esclusiva titolarità di HT stessa.

5.5 Il compenso oggetto del rapporto di lavoro remunera nella percentuale del 30% la sua attività inventiva e pertanto non sarà dovuto alcun ulteriore equo compenso o premio, anche ai sensi dell'art. 64 del Codice della Proprietà Industriale (D. Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, nel prosieguo anche "CPI"), fatto salvo il diritto morale ad essere riconosciuto autore.

Articolo 6 – USO DI MEZZI TECNOLOGICI

6.1 Lei si obbliga a non utilizzare, durante il Suo orario di lavoro, con strumenti messi a disposizione dal datore di lavoro o anche personali, applicazioni informatiche di scambio di file o di comunicazione interpersonale (ad esempio i social networks e la posta elettronica), per finalità che esulano dai normali scopi lavorativi.

Articolo 7 – RETRIBUZIONE

7.1 Il trattamento economico a Lei spettante sarà quello stabilito dal citato Contratto Nazionale con riferimento al Suo livello d'inquadramento.

7.2 Le saranno corrisposti, in aggiunta a detta retribuzione, i seguenti ulteriori trattamenti economici facenti parte delle Sue competenze retributive mensile:

- un elemento retributivo, denominato superminimo assorbibile, pari a € 593,25 lordi. Tale superminimo, in quanto riconosciuto a titolo di futuri aumenti contrattuali, potrà essere oggetto di assorbimento nell'eventualità che la sua retribuzione base possa aumentare per rinnovo contrattuale o per passaggio di livello;

7.3 Pertanto le competenze economiche mensili lorde a Lei spettanti saranno così quantificate:

- Paga Base	€ 1.362,85
- Contingenza	€ 532,54
- Terzo Elemento	€ 11,36
- Superminimo Ass.	€ 593,25

Totale retribuzione lorda € 2.500,00

Le verranno corrisposte n. 14 mensilità.

7.4 Qualora le mansioni da Lei espletate siano normalmente e stabilmente svolte presso una sede fissa ed il datore di lavoro la comandasse a svolgere temporaneamente la Sua attività lavorativa in luogo diverso dalla sede contrattuale di lavoro, Lei avrà diritto alle indennità e al rimborso delle spese così come previsto dal Contratto Collettivo di settore.

Articolo 8 – DISCIPLINA SANZIONATORIA

8.1 L'inosservanza delle disposizioni derivanti dalle norme contenute nella presente lettera di assunzione o di quelle derivanti dal CCNL potrà dar luogo da parte del datore di lavoro a sanzioni disciplinari (compreso il licenziamento) secondo la gravità delle infrazioni e in conformità alla disciplina legislativa e contrattuale in materia. Per tutto quanto concerne il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari e i successivi mezzi d'impugnazione si rinvia a quanto stabilito dall'articolo 7 della Legge n. 300/70 e a quanto stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

Articolo 9 – ISCRIZIONE LIBRO UNICO DEL LAVORO



9.1 Ai sensi dell'articolo 39, comma 1 della Legge 133/2008 il Suo nominativo risulta iscritto nel Libro unico del lavoro.

Articolo 10 – DISPOSIZIONI FINALI

10.1 Qualsiasi modifica del presente contratto dovrà avvenire per iscritto.

Per tutto quanto non previsto nella presente lettera di assunzione, varranno le disposizioni contrattuali e di legge in materia.

Molteni Daniele



il sottoscritto dichiara di aver ricevuto informazione/formazione in materia di sicurezza sugli ambienti di lavoro così come previsto dall'art. 36 del DLgs 81/2008 e dal DLgs 151/01.

Molteni Daniele

